

## FATTURA ELETTRONICA- NUOVE SPECIFICHE TECNICHE

Dal 1° Gennaio 2021 è obbligatorio l'utilizzo delle nuove specifiche tecniche per la fattura elettronica

di Sara Scarponi – Studio Pollastrini

Provvedimento del 28.02.2020 n. 99922, aggiornato con Provvedimento del 20.04.2020 n. 166579

L'Agenzia delle Entrate con i provvedimenti indicati, oggetto di proroghe varie, ha approvato le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica, che devono essere adottate obbligatoriamente dal 1° gennaio 2021

**I software di gestione della fatturazione elettronica, se correttamente aggiornati ed utilizzati, sono normalmente strutturati in modo tale da assorbire in automatico le novità** (tramite menu a tendina o campi guidati evitano o limitano fortemente le possibilità di errore). **Tuttavia ci vengono segnalate alcune criticità.** Riteniamo dunque utile pubblicare una breve guida

ATTENZIONE: una mancata applicazione comporta lo **scarto** del file della fattura, che dovrà quindi essere rimessa correttamente nei termini

Si tratta di aspetti, spesso molto particolari (es. esportazioni), che non riguardano tutti. Segnaliamo comunque, tra tanti, casi che possono verificarsi con una certa frequenza: es. **reverse charge** e **fatture differite**

Si tratta, in breve, di un'implementazione dei già esistenti codici generici previsti per la compilazione della fattura: N2, N3, N6 ecc. per la *Natura* dell'operazione, TD16, TD17 ecc. per il *Tipo di Documento* e *Tipo Ritenuta*

L'Agenzia delle Entrate ha poi provveduto a pubblicare una **Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro**

### NUOVI CODICI “NATURA DELL'OPERAZIONE”

Nella tabella seguente è indicato il dettaglio delle variazioni delle specifiche tecniche rispetto alle precedenti.

<b>Tracciati validi fino al 31.12.2020</b>	<b>Nuovi tracciati dal 01.01.2021</b>	<b>Riferimenti normativi</b>
N1 OPERAZIONI ESCLUSE	Rimasto invariato anche a seguito dei nuovi tracciati. Quindi si continuerà ad indicare <b>N1</b> per le operazioni <b>escluse</b>	Escluse <b>art. 15 DPR 633/72</b>

N2 OPERAZIONI NON SOGGETTE	N2.1 Operazioni <b>non soggette</b> ad imposta	Ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies DPR. 633/1972
	N2.2 Altre operazioni non soggette	Ad esempio regime " <b>Forfettario</b> " o "monofase" che non sono obbligati ad emettere fattura elettronica
N3 OPERAZIONI NON IMPONIBILI	N3.1 Operazioni <b>non imponibili- Esportazioni</b>	<p><b>-art. 8 co. 1 lett. a) e b)</b> DPR 633/72: cessione all'esportazione</p> <p><b>-art. 8 co. 1 lett. b-bis)</b> DPR 633/72: le cessioni, nei confronti dei cessionari o commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori dal territorio dell'Unione Europea</p> <p><b>-art.50-bis co. 4 lett. g) DL 331/93:</b> le cessioni di beni prelevati da un deposito Iva con trasporto o spedizione fuori del territorio dell'UE</p>
	N3.2 Operazioni non imponibili- <b>Cessioni intracomunitarie</b>	<p><b>-art. 41 DL 331/93:</b> Cessioni intra EU</p> <p><b>-art. 58 DL 331/93:</b> le cessioni, nei confronti di soggetti passivi nazionali o di commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni in altro Stato Ue a cura o a nome del cedente nazionale</p> <p><b>-art. 50-bis co.4 lett f) DL 331/93:</b> le cessioni intracomunitarie di beni prelevati da un deposito Iva con spedizione in altro Stato UE</p>
	N3.3 Operazioni non imponibili- <b>Cessioni verso San Marino</b>	<b>-art. 71 DPR 633/72:</b> cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori sammarinesi

<p style="text-align: center;">N3 OPERAZIONI NON IMPONIBILI</p>	<p style="text-align: center;"><b>N3.4 Operazioni non imponibili- assimilate alle cessioni all'esportazione</b></p>	<p>-<b>art. 8-bis DPR 633/72</b>: esempio cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare -<b>art. 9 DPR 633/72</b>: servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali -le operazioni effettuate nei confronti dello Stato del <b>Vaticano</b></p>
	<p style="text-align: center;"><b>N3.5 Operazioni non imponibili- non imponibile a seguito di dichiarazioni d'intento</b></p>	<p>-<b>Art. 8 co. 1 lett c) e co. 2 DPR 633/72</b>: operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori che abbiano rilasciato la dichiarazione di intento.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>N3.6 Operazioni non imponibili- altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond</b></p>	<p>-<b>art. 50-bis co. 4 lett c) DL 331/93</b>: le cessioni di beni destinati ad essere introdotti nei depositi IVA -<b>art. 50-bis co. 4 lett e) e h) DL 331/93</b>: le cessioni di beni e le prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni custoditi in un deposito IVA -<b>art- 50-bis co. 4 lett i) DL 331/93</b>: i trasferimenti di beni da un deposito IVA ad un altro</p>
<p style="text-align: center;">N4 OPERAZIONI ESENTI</p>	<p>Rimasto invariato anche a seguito dei nuovi tracciati. Quindi si continuerà ad indicare <b>N4</b> per le <b>operazioni esenti</b></p>	<p>Esenti art. <b>10 DPR 633/72</b></p>
<p style="text-align: center;">N5 REGIME DEL MARGINE/ IVA NON ESPOSTA IN FATTURA</p>	<p>Rimasto invariato anche a seguito dei nuovi tracciati. Quindi si continuerà ad indicare <b>N5</b> per le operazioni in <b>Regime del margine</b></p>	<p>Articolo <b>36 DL 41/1995</b></p>
	<p style="text-align: center;"><b>N6.1-inversione contabile- cessione di rottami e altri materiali di recupero</b></p>	<p><b>art. 74 co. 7 e 8 DPR 633/72</b>: cessioni all'interno dello Stato di rottami ed altri materiali di recupero</p>

<p><b>N6.2-</b> inversione contabile - <b>cessione di oro e argento puro</b></p>	<p><b>Art. 17 co. 5 DPR 633/72:</b> cessioni oro e argento puro</p>
<p><b>N6.3-</b> inversione contabile - <b>subappalto nel settore edile</b></p>	<p><b>Art. 17 co. 6 lett a) DPR 633/72:</b> prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori senza addebito d'imposta</p>
<p><b>N6.4-</b> inversione contabile - <b>cessione di fabbricati</b></p>	<p><b>Art. 17 co. 6 lett. a-bis) DPR 633/72:</b> cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario</p>
<p><b>N6.5-</b> inversione contabile - <b>cessione di telefoni cellulari</b></p>	<p><b>Art. 17 co. 6 lett. b) DPR 633/72:</b> cessioni di telefoni cellulari per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario</p>
<p><b>N6.6-</b> inversione contabile - <b>cessione di prodotti elettronici</b></p>	<p><b>Art. 17 co. 6 lett. c) DPR 633/72:</b> cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati a consumatori finali per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario</p>
<p><b>N6.7-</b> inversione contabile - <b>prestazioni comparto edile e settori connessi</b></p>	<p><b>Art. 17 co. 6 lett. a-ter) DPR 633/72:</b> prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario</p>

	<b>N6.8- inversione contabile - operazioni settore energetico</b>	<b>Art. 17 co. 6 lett. d-bis), d-ter), d-quater DPR 633/72:</b> operazioni del settore energetico per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario
	<b>N6.9- inversione contabile - altri casi</b>	Altri casi rispetto a quelli elencati negli altri N6, per le quali è previsto il regime dell'inversione contabile. Tale codice non deve essere utilizzato per le prestazioni a committente UE per le quali occorre utilizzare il codice <u>N2.1</u> .
N7 IVA ASSOLTA IN ALTRO STATO UE	Rimasto invariato anche a seguito dei nuovi tracciati	<b>-art. 41 co. 1 lett. b) DL 331/93:</b> vendite a distanza <b>-art. 74 sexies DPR 633/72:</b> servizi di telecomunicazione

## NUOVI CODICI “TIPO DOCUMENTO”

Per quanto riguarda il “Tipo di Documento” sono state introdotte nuove codifiche: Integrazione della fattura, autofattura e fattura differita.

Questo significa che tutte le altre sono rimaste invariate, quindi ancora valide:

- TD01 Fattura
- TD02 Acconto/anticipo Fattura
- TD03 Acconto/anticipo parcella
- TD04 Nota di credito
- TD05 Nota di debito
- TD06 Parcella
- TD20 Autofattura (art 6 co. 8 DLGS 471/97 autofattura per fattura irregolare e art. 46 co. 5 DL 331/93 autofattura per mancato ricevimento della fattura)

## INTEGRAZIONE FATTURA

<p style="text-align: center;"><b>TD16</b> INTEGRAZIONE FATTURA REVERSE CHARGE INTERNO</p>	<p>Acquisti (operazioni interne) effettuati in regime di inversione contabile, ai sensi dell'articolo <b>17 DPR 633/72</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>TD17</b> INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO <b>SERVIZI ALL'ESTERO</b></p>	<p>Acquisti di <b>servizi</b> da soggetti non residenti di cui all'art. <b>17 co. 2 DPR 633/72</b> (anche residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano)</p>
<p style="text-align: center;"><b>TD18</b> INTEGRAZIONE PER ACQUISTO DI BENI <b>INTRACOMUNITARI</b></p>	<p>Acquisti beni da altro paese UE, ai sensi dell'art. <b>46 DL 331/93</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>TD19</b> INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER <b>ACQUISTO DI BENI EX. ART. 17 CO. 2</b> DPR 633/72</p>	<p>Acquisti di <b>beni</b> da soggetti non residenti di cui all'art. <b>17 co. 2 DPR 633/72</b> (anche residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano)</p>

## AUTOFATTURA

<p style="text-align: center;"><b>TD21</b> AUTOFATTURA PER SPLAFONDAMENTO</p>	<p>L'esportatore abituale, che acquista con dichiarazione d'intento per un importo superiore al <b>plafond disponibile</b>, può sanare con emissione autofattura (Risoluzione n. 16/E del 06/02/2017)</p>
<p style="text-align: center;"><b>TD22</b> ESTRAZIONE BENI DEPOSITO IVA</p>	<p>Art. 50-bis, comma 6, del DL 331/1993 il soggetto IVA procede all'<b>estrazione</b> dal deposito IVA (ai fini dell'utilizzazione o commercializzazione in Italia) di beni precedentemente introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario o di immissione in libera pratica</p>

<b>TD23</b> ESTRAZIONE BENI DA DEPOSITO IVA CON VERSAMENTO IVA	Autofattura ai sensi dell'art. 17 co. 2 DPR 633/72 per l'estrazione dal deposito IVA (ai fini dell'utilizzazione o commercializzazione in Italia) di beni introdotti ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 4, lett. c) del DL 331/1993
--	---

#### FATTURA DIFFERITA

<b>TD24</b> FATTURA DIFFERITA DI CUI ART. 21 CO. 4 LETT A) DPR 633/72	Cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da un DDT che accompagna la merce
<b>TD25</b> FATTURA DIFFERITA DI CUI ART. 21 CO. 4 LETT B) DPR 633/72	Cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, può emettere una fattura differita di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo lett. b) DPR 633/72

I codici per integrare le **fatture ricevute** in *reverse charge* interno ed esterno per ora possono non essere utilizzati, in quanto il cliente (o lo Studio se richiesto) può provvedere alle dovute integrazioni sul documento cartaceo.

#### NUOVI CODICI “TIPO RITENUTA”

Con le nuove specifiche, oltre alle ritenute d'acconto è possibile (non obbligatorio) indicare le **ritenute previdenziali**:

- RT01 Ritenuta persone fisiche
- RT02 Ritenuta persone giuridiche
- RT03 Contributo INPS
- RT04 Contributo ENASARCO
- RT05 Contributo ENPAM

- RT06 Altro contributo previdenziale

## **ULTERIORI NOVITÀ**

I nuovi tracciati hanno rivisto anche il **campo relativo al bollo**. Infatti, nel caso in cui sia previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo, si dovrà indicare "bollo virtuale" con l'apposito *flag*, ma è diventata facoltativa l'indicazione del relativo importo.

Anzio, 19 Gennaio 2021